

Ltd, interveniente: Generics (UK) Ltd, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 30, 36 e 234 del Trattato CEE nonché della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1976, 77/62/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU 1977, L 13, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 marzo 1988, 88/295/CEE, che modifica la direttiva 77/62/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e che abroga talune disposizioni della direttiva 80/767/CEE (GU L 127, pag. 1), la Corte, composta dai signori: G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, F. A. Schockweiler e P. J. G. Kapteyn, presidenti di sezione, G. F. Mancini, C. N. Kakouris, J. L. Murray (relatore) e D. A. O. Edward, giudici; avvocato generale: C. O. Lenz, cancelliere; signora L. Hewlett; amministratore, ha pronunciato il 28 marzo 1995 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *L'art. 30 del Trattato CEE si applica a una prassi nazionale che vieta l'importazione di stupefacenti di cui alla convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 e atti ad essere distribuiti in forza della stessa.*
- 2) *L'art. 30 del Trattato CEE va interpretato nel senso che uno Stato membro deve garantire la piena efficacia di questa norma disapplicando una prassi nazionale contraria, salvo allorché detta prassi sia necessaria a garantire l'esecuzione da parte dello Stato membro interessato di obblighi verso Stati terzi derivanti da una convenzione conclusa anteriormente all'entrata in vigore del Trattato CEE o all'adesione di questo Stato membro.*
- 3) *Una prassi nazionale consistente nel negare una licenza per l'importazione di stupefacenti provenienti da un altro Stato membro non fruisce della deroga di cui all'art. 36 del Trattato CEE qualora sia giustificata dalla necessità di garantire la sopravvivenza di un'impresa ma può, per contro, fruire della deroga qualora la tutela della salute e della vita delle persone imponga che sia garantito un approvvigionamento stabile di stupefacenti a fini medici essenziali e tale scopo non possa essere conseguito in modo altrettanto efficace mediante provvedimenti meno restrittivi degli scambi intracomunitari.*
- 4) *La direttiva del Consiglio 21 dicembre 1976, 77/62/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 marzo 1988, 88/295/CEE, che modifica la direttiva 77/62/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e che abroga talune disposizioni della direttiva 80/767/CEE, dev'essere interpretata nel senso che essa autorizza gli enti ivi previsti, che intendano acquistare diamorfina, ad aggiudicare l'appalto tenendo conto della capacità delle imprese offerenti di garantire in modo affidabile e costante l'approvvigionamento dello Stato membro interessato.*

(¹) GU n. C 222 del 18. 8. 1993.

SENTENZA DELLA CORTE

del 30 marzo 1995

nella causa C-65/93: Parlamento europeo contro Consiglio dell'Unione europea (¹)

(«*Articolo 43 del Trattato CEE — Obbligo di consultare il Parlamento*»)

(95/C 119/03)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria: la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-65/93, Parlamento europeo (agenti: signori Jorge Campinos, Christian Pennera e Kieran Bradley) contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: signori Jean-Claude Piris e Yves Crétien), sostenuto dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agenti: signori John E. Collins, del Treasury Solicitor's Department e Peter Duffy, barrister), avente ad oggetto l'annullamento del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1992, n. 3917, che proroga nel 1993 l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3831/90, (CEE) n. 3832/90, (CEE) n. 3833/90, (CEE) n. 3834/90, (CEE) n. 3835/90 e (CEE) n. 3900/91, recanti applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo e che completa l'elenco dei beneficiari di dette preferenze (GU L 396, pag. 1), la Corte, composta dai signori G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, F. A. Schockweiler, P. J. G. Kapteyn (relatore) e C. Gulmann, presidenti di sezione, G. F. Mancini, C. N. Kakouris, J. C. Moitinho de Almeida, J. L. Murray, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet e G. Hirsch, giudici; avvocato generale: G. Tesauero, cancelliere: D. Louterman-Hubeau, amministratore principale, ha pronunciato, il 30 marzo 1995, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il Parlamento europeo è condannato alle spese del procedimento. Il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord supporterà le proprie spese.*

(¹) GU n. C 105 del 16. 4. 1993.

ORDINANZA DELLA CORTE

23 marzo 1995

nella causa C-458/93: Procedimento penale a carico di Mostafa Saddik (¹)

(«*Irrricevibilità*»)

(95/C 119/04)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-458/93, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma

dell'art. 177 del Trattato CE, dalla Pretura circondariale di Roma, nel procedimento penale dinanzi ad essa pendente a carico del signor Mostafa Saddik, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 3, 9, 30, 37, 85, 86, 87, 88 e 90 del Trattato CE, la Corte composta dai signori G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, F. A. Schockweiler, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann e P. Jann, presidenti di sezione, G. F. Mancini, C. N. Kakouris, J. C. Moitinho de Almeida, J. L. Murray, D. A. O. Edward, J.-P. Puissechet (relatore), G. Hirsch e H. Ragnemalm, giudici; avvocato generale: M. B. Elmer, cancelliere: R. Grass, ha emesso il 23 marzo 1995 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dalla Pretura circondariale di Roma con ordinanza 24 novembre 1993 è irricevibile.

(¹) GU n. C 76 del 12. 3. 1994.

Ricorso della Transacciones Marítimas, S.A. (TRAMASA), Makupesca, S.A. e Recursos Marinos, S.A. avverso l'ordinanza pronunciata il 26 ottobre 1994 dal Presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nelle cause riunite T-231/94 R, T-232/94 R e T-234/94 R tra Transacciones Marítimas S.A. (TRAMASA), Makupesca S.A. e Recursos Marinos S.A. e la Commissione delle Comunità europee, presentato il 16 gennaio 1995

(Causa C-12/95 P)

(95/C 119/05)

Il 16 gennaio 1995 è stato promosso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso l'ordinanza del Presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nelle cause riunite T-231/94 R, T-232/94 R e T-234/94 R, tra Transacciones Marítimas S.A. (TRAMASA), Makupesca S.A. e Recursos Marinos S.A. e la Commissione delle Comunità europee da parte delle società Transacciones Marítimas S.A. (TRAMASA), Makupesca S.A. e Recursos Marinos S.A., con gli avv.ti Santiago Martínez Lage, Rafael Allendesalazar Corcho e Javier Vías Alonso, del foro di Madrid, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ufficio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand Rue, 11.

Con ordinanza del Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee del 7 marzo 1995, il ricorso è stato respinto e le ricorrenti sono state condannate al pagamento di tutte le spese.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di Appello di Ancona — Sezione civile — con ordinanza 19 ottobre 1994 nella causa dinanzi ad essa pendente fra l'Amministrazione delle Finanze dello Stato e la Foods Import srl

(Causa C-38/95)

(95/C 119/06)

Con ordinanza 19 ottobre 1994 (pervenuta alla Cancelleria della Corte di giustizia delle C.E. il 16 febbraio 1995) emanata nella causa dinanzi ad essa pendente fra l'Amministrazione delle Finanze dello Stato e la Foods Import srl, la Corte di Appello di Ancona — Sezione civile — ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee una domanda di pronuncia pregiudiziale i cui quesiti sono i seguenti:

- 1) se la elencazione introdotta con il regolamento 29 dicembre 1981 (3796/81 del Consiglio (¹) dove all'allegato sesto viene riportato il capitolo 3 della tariffa doganale e vengono indicati al n. 03.02.A. 1°, i merluzzi e al n. 03.02.A. 2°, i filetti di merluzzo con la ulteriore specificazione di «gadus Marrhua, boreogadus Soida, gadus Ogac», elencazione ribadita nel regolamento 4 novembre 1983 (3333/83) del Consiglio (²), sia tassativa o esemplificativa, e se quindi, il baccalà denominato scientificamente «Molva» rientri o meno nella elencazione di cui sopra;

Causa pregiudiziale C-38/95 (comunicazione GUCE)

- 2) nel caso che la Corte ritenga la elencazione tassativa, se l'art. 20 del regolamento 29 dicembre 1981 (3796/81) del Consiglio che prevede la sospensione dei dazi della tariffa doganale, si applichi solo alle tre sottospecie di merluzzi di cui al punto 1 (gadus Morrhua, boreogadus Soida, gadus Ogac) e non anche alle altre sottospecie tipo Molva;
- 3) in ogni caso, se l'art. 5 n. 2 del regolamento n. 1697/79 (³) del 24 luglio del 1979 che prevede il diritto (sentenza Corte 22 ottobre 1987 in raccolta giurisprudenza Corte 1987 n. 4199) del debitore a che non si provveda a riscossione aposteriori debba essere applicato anche al caso in esame in cui i dazi non sono stati riscossi a causa della omissione della dogana ed in concomitanza con il comportamento del presunto debitore che aveva osservato tutte le disposizioni previste dalla regolamentazione vigente per la dichiarazione in dogana.

(¹) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

(²) GU n. L 313 del 14. 11. 1983, pag. 1.

(³) GU n. L 197 del 3. 8. 1979, pag. 1.